

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 10 novembre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 40

**Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria**  
Pag. 40794

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 41

**Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria**  
Pag. 40803

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 42

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 concernente prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio**  
Pag. 40808

### ERRATA CORRIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 34

**Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria**  
Pag. 40808

### ERRATA CORRIGE

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 15

**Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità e in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008**  
Pag. 40808

## PARTE PRIMA SEZIONE I

### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 40

**Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I Disposizioni generali

##### Art. 1 Oggetto

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.

2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

##### Art. 2 Classificazione

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.

2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:

- a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;
- b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.

Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.

3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:

a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;

b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;

c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale.

4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.

5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:

a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;

b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalinici e magnesiaci;

d) fluidi endogeni ad alta entalpia;

e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;

f) sostanze radioattive;

g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;

h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.

6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

### **Art. 3**

#### *Campo di applicazione*

1. La presente legge si applica alle:

a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;

b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;

c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

### **Art. 4**

#### *Finalità*

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;

b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;

c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

## TITOLO II

### **Pianificazione e programmazione delle attività estrattive**

### **Art. 5**

#### *Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive ORAE*

1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:

a) pianificazione delle attività estrattive;

b) elaborazione di norme e direttive;

c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;

d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.

2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico-qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.

3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.

4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:

a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;

b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;

c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.

5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti – per comprovata esperienza tecnico-scientifica – in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.

6. Per il funzionamento dell'Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nei campi informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali.

7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.

#### **Art. 6**

##### *Piano Regionale delle Attività Estrattive PRAE*

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.

2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:

a) la conoscenza morfologica, geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;

b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;

c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;

d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;

e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttiva;

f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;

g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;

h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;

i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;

j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.

3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.

4. Il PRAE ha durata di cinque anni.

#### **Art. 7**

##### *Regolamento di attuazione*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, o per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'atti-

vità di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;

b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;

c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.

## 2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);

b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

### TITOLO III

#### Esercizio delle attività minerarie

##### Art. 8

###### Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato – con provvedimento – dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.

2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.

3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km<sup>2</sup>. Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.

5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.

##### Art. 9

###### Concessione mineraria

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.

2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento Attività Produttive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.

3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.

4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.

5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.

6. La concessione mineraria, che può avere superficie non superiore a due Km<sup>2</sup>, viene accordata con decreto del Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere dell'ORAE.

7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Su



iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.

8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.

#### **Art. 10**

##### *Pubblica utilità*

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.

2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.

3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

#### **Art. 11**

##### *Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava*

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

3. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.

#### **Art. 12**

##### *Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione*

1. L'attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.

3. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.

4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

5. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

#### **Art. 13**

##### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.

2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.

3. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia ri-

chiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.

**Art. 14**  
*Convenzione*

1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:

a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;

c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;

d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;

e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezario regionale vigente per le opere e di lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

**Art. 15**  
*Cessione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

**Art. 16**  
*Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse*

1. A norma dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la Provincia e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone immediata comunicazione al titolare.

2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.

**Art. 17**  
*Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale*

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.

2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.

4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.

**Art. 18**  
*Canone per l'esercizio dell'attività di cava*

1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.

2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.

4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:

a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;

b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di cui all'articolo 29.

#### TITOLO IV Vigilanza e sanzioni

##### Art. 19

##### *Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale*

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.

3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

##### Art. 20

##### *Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza*

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.

2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

##### Art. 21

##### *Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione*

1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.

3. L'ente concedente in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive.

##### Art. 22

##### *Cessazione dell'attività estrattiva*

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.



2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.

3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.

### **Art. 23**

#### *Sanzioni pecuniarie*

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.

### **Art. 24**

#### *Ricorsi amministrativi*

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.

## TITOLO V

### **Disposizioni transitorie e finanziarie**

### **Art. 25**

#### *Piani stralcio del PRAE*

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.

2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.

### **Art. 26**

#### *Apertura di nuove cave – ampliamenti*

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.

3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.

4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.

6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

### **Art. 27**

#### *Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento*

1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.

3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.

### **Art. 28**

#### *Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata*

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

#### **Art. 29**

##### *Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi*

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.

2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della progressiva attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

#### **Art. 30**

##### *Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni,

restauro, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

#### **Art. 31**

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in € 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in € 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 novembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 41

**Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Finalità*

1. La Regione Calabria costituisce e valorizza il servizio civile volontario quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di partecipazione democratica al fine della promozione dei diritti fondamentali che concorrono al pieno sviluppo della persona umana, in conformità ai principi costituzionali, alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali.

2. In particolare, la Regione Calabria, in attuazione delle previsioni normative contenute nella legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 64/2001), mediante la costituzione del servizio civile regionale si propone di:

*a)* concorrere alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale richiamati dagli articoli 2, 4, 11 e 52 della Costituzione;

*b)* dare attuazione ai principi di eguaglianza sostanziale, di sussidiarietà di cittadinanza attiva richiamati dall'articolo 2 dello Statuto regionale;

*c)* promuovere, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile regionale, il senso di appartenenza soprattutto dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed internazionale, sviluppando gli interventi di integrazione e di coesione sociale.

**Art. 2**

*Ambito di intervento*

1. La Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:

*a)* le attività di studio, ricerca ed indagine sull'andamento del servizio civile;

*b)* le attività di promozione e di informazione sul servizio civile regionale;

*c)* i progetti di servizio civile nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio arti-

stico, monumentale e ambientale, della promozione e della organizzazione di attività educative e culturali, dell'economia solidale e di protezione civile;

*d)* i progetti sperimentali;

*e)* le prestazioni di servizio civile volontario realizzate nel contesto dei progetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

*f)* le attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.

2. La Regione Calabria esercita, nell'ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale. A tal fine con il Regolamento di cui all'articolo 12 sono definite:

*a)* la trasmissione all'UNSC dei progetti di cui alla legge 64/2001;

*b)* l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti;

*c)* l'organizzazione dei corsi di formazione;

*d)* l'attività di informazione sul servizio civile;

*e)* le modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile.

3. La Regione Calabria attua gli interventi di cui al comma precedente:

*a)* per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;

*b)* attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 8, comma 1.

**Art. 3**

*Attività di studio, ricerca, promozione ed informazione sul servizio civile regionale*

1. Per attività di studio, ricerca e di indagine sull'andamento del servizio civile si intendono tutte le iniziative, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, finalizzate ad individuare gli elementi utili per la redazione e la valutazione del programma triennale di cui al successivo articolo 7, ivi inclusa la ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Calabria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione Calabria promuove la conoscenza del servizio civile regionale volontario attraverso:

*a)* i mezzi di comunicazione;

b) la rete dei servizi di Informagiovani e dei Centri Servizi per il Volontariato della Calabria;

c) l'organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle Università e nel terzo settore;

d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;

e) l'istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio civile, consultabile in internet;

f) l'organizzazione, con cadenza periodica, di apposite conferenze regionali sul servizio civile di cui all'articolo 11, finalizzate a divulgare i progetti migliori ed a favorirne lo scambio di esperienza tra gli operatori.

#### **Art. 4**

##### *Progetti del servizio civile e Progetti sperimentali*

1. Per Progetti di servizio civile si intendono tutte le iniziative, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a sostenere gli interventi di:

a) assistenza in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, nonché di reinserimento e di integrazione sociale finalizzati a contrastare forme di disagio e di grave fragilità delle persone e delle famiglie;

b) promozione e animazione culturale;

c) tutela, conservazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed artistico;

d) tutela dell'ambiente;

e) protezione civile;

f) cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;

g) promozione del tempo libero e dell'educazione sportiva;

h) ricerca tecnico-scientifica;

i) valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;

l) educazione alle pari opportunità e alle valorizzazioni delle differenze di genere;

m) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità.

2. Per progetti sperimentali, ai fini della presente legge, si intendono tutte le iniziative realizzate nelle materie indicate al-

l'articolo 2 che presentano il requisito della novità in relazione alla costruzione di modelli integrati di intervento, alla diffusione di metodi di programmazione integrata, alla capacità di innovazione nel processo e nel servizio erogato, alla valorizzazione ed allo scambio di esperienze tra differenti contesti territoriali, agli ulteriori requisiti stabiliti nel programma triennale di cui al successivo articolo 7. In particolare sono considerati progetti sperimentali quelli che prevedono l'attivazione di sinergie e reti di collegamento tra soggetti del Volontariato, del Terzo settore e delle Agenzie Formative pubbliche e private.

#### **Art. 5**

##### *Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile*

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio civile volontario e dalle attività formative connesse.

2. A tal fine, possono prestare servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente. Sono impiegati nel servizio civile regionale, i cittadini italiani che hanno domicilio o dimora nel territorio calabrese, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, a condizione che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale e gli stranieri in possesso di carta di soggiorno che, su base volontaria, prestano la loro opera per un periodo non inferiore a 12 mesi presso un organismo pubblico o privato individuato come soggetto esecutore di un progetto di servizio civile.

3. La Regione promuove l'adozione di misure, volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con il mondo del non profit ed altri enti senza scopo di lucro.

4. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

5. Gli Enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale volontario in Calabria.

6. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i volontari del servizio civile regionale.

#### **Art. 6**

##### *Attività educative e di formazione*

1. Per attività educative e di formazione sociale, culturale e professionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale.

2. La Regione sostiene le iniziative di formazione generale e di educazione civica improntati ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare di solidarietà sociale ed al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

3. La Regione sostiene, altresì, gli interventi di formazione specifica volti a migliorare la capacità di relazione tra i volontari, ed i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riferimento ad anziani, minori, giovani in condizioni di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.

#### **Art. 7**

##### *Programmazione degli interventi e modalità di attuazione*

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma triennale che disciplina in modo unitario l'insieme delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il programma triennale di cui al comma precedente contiene:

a) gli obiettivi generali, le priorità di azione per ciascun ambito di intervento definito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;

b) i programmi di iniziativa regionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della presente legge con l'indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per l'individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 8 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);

d) i criteri per l'individuazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). A tali progetti verrà riservata una quota del Fondo per il sistema regionale del servizio civile di cui all'articolo 14, comma 1 non inferiore al 25% delle risorse disponibili;

e) i criteri per la concessione dei contributi previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità, requisiti soggetti ed oggettivi, spese ammissibili, modalità di erogazione e di rendicontazione dei progetti;

f) i benefici economici spettanti ai soggetti volontari delle attività di servizio civile;

g) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati da compiersi annualmente e dalle quali emergono i risultati conseguiti, la capacità di coinvolgimento dei territori e delle comunità di riferimento e l'impatto sociale prodotto.

3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del programma triennale, consulta preventivamente i soggetti di cui all'articolo 8 organizzati nelle forme del partenariato previste dagli articoli 10 e 11.

4. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.

5. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, precisandone importo, natura, soggetto beneficiario;

b) la valutazione sullo stato di attuazione del programma;

c) la capacità di impiego complessivo di giovani nell'ambito del servizio civile regionale sulla base della programmazione annuale delle risorse.

6. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuate nei commi precedenti per l'approvazione del programma.

#### **Art. 8**

##### *Soggetti destinatari*

1. La Regione Calabria riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività previste dalla presente legge:

a) gli Enti e le associazioni di volontariato di servizio civile iscritti nell'Albo regionale degli enti di servizio civile di cui al successivo articolo 9;

b) le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici, gli istituti di ricerca, gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;

c) le organizzazioni sindacali e di categoria;

d) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese interessate alle finalità di cui alla presente legge;

e) i Centri Servizi per il Volontariato della Calabria.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio della Calabria.

3. Potranno beneficiare del sostegno regionale anche le forme associative dei soggetti di cui al punto 1.



**Art. 9***Albo regionale degli enti di servizio civile*

1. È istituito presso il settore regionale competente l'albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte sezioni, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti coerenti con le finalità della presente legge.

2. Alla prima sezione dell'albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritte all'albo nazionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 77/2002. Qualora un ente iscritto nell'albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un'unica iscrizione, con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

3. Alla seconda sezione dell'albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee-guida di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale determina gli ulteriori criteri e modalità per la tenuta dell'albo con apposito Regolamento di cui all'articolo 12.

**Art. 10***Forme di Coordinamento e di Partecipazione*

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi sono istituiti i Tavoli di coordinamento provinciale, costituiti dai soggetti di cui all'articolo 8. I Tavoli di coordinamento provinciale hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo ed armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo un programma integrato per aree tematiche e/o geografiche.

2. La Regione si avvale per le funzioni di coordinamento sul territorio della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Tavoli di coordinamento provinciale sono stabilite nel Regolamento di cui all'articolo 12.

4. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, la Consulta regionale sul servizio civile costituita dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui al precedente articolo 8. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive alla programmazione regionale e collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sul servizio civile convocata periodicamente dalla Giunta.

**Art. 11***Conferenza regionale sul servizio civile*

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la

Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sul servizio civile, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di programma triennale degli interventi di cui all'articolo 7 della presente legge e dei suoi aggiornamenti.

**Art. 12***Provvedimenti di attuazione a titolarità della Giunta regionale*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Regolamento regionale di attuazione, che disciplina, oltre a quanto espressamente previsto nella presente legge, le regole di composizione e funzionamento dei Tavoli di coordinamento provinciali, della Consulta regionale sul servizio civile e della Conferenza regionale sul servizio civile.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, sentite le proposte dei soggetti di cui all'articolo 8, organizzate nelle forme del partenariato previste dagli articoli 10 e 11, emana i provvedimenti attuativi del programma di cui all'articolo 10.

3. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente a svolgere le funzioni del servizio civile in Calabria ed in particolare:

a) cura la gestione e l'aggiornamento dell'albo regionale del servizio civile di cui all'articolo 9;

b) programma, istruisce ed approva i progetti previsti dall'articolo 2;

c) effettua il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti;

d) cura i rapporti con l'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC);

e) esercita le funzioni espressamente attribuite dalla presente legge.

**Art. 13***Ufficio per il servizio civile regionale*

1. È istituito presso l'assessorato competente l'Ufficio per il servizio civile regionale.

2. La dotazione del personale dell'Ufficio è fissata con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell'Ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile il cui fabbisogno è determinato nel programma triennale di cui all'articolo 7.

3. L'Ufficio per il servizio civile regionale:

a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 4 monitorando annualmente gli stessi per verificare la sussistenza dei requisiti o eventuali inadempienze ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

b) predispone lo schema di progetto d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;

c) valuta i progetti d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;

d) eroga i contributi di cui all'articolo 6;

e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all'articolo 7;

f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all'articolo 7 e concorre alla loro attuazione;

g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni.

#### **Art. 14**

##### *Fondo per il sistema regionale del servizio civile*

1. È istituito il fondo per il sistema regionale del servizio civile, nel quale confluiscono:

a) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile finalizzate ad attività di informazione e formazione prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 77/2002;

b) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile da destinare a compensi dei giovani prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 77/2002;

c) la quota versata dal fondo nazionale per il servizio civile in attuazione dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002;

d) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a vantaggio del fondo;

e) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni;

f) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere e) ed f), possono essere vincolate a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici, espressamente previsti dalla presente legge.

#### **Art. 15**

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 10 e 13 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario

2009 in € 50.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 7.1.01.01 della spesa del bilancio 2009.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

4. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 novembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 42

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 concernente prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Modificazioni al testo vigente*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 è così modificato: «*Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria, nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati e invalidi per servizio.*».

2. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 3: «*Qualora presso le stesse aziende sanitarie locali non sia possibile garantire il servizio di assistenza previsto dai commi precedenti direttamente con proprie strutture interne, le stesse possono stipulare apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o private, purché le stesse siano in possesso della competenza ad erogare la tipologia di assistenza prevista.*».

**Art. 2**

*Integrazioni al testo vigente*

1. All'articolo 3, comma 3, prima del punto aggiungere: «*ovvero un fattore terapeutico atto ad incidere sullo stato psicofisico degli stessi soggetti.*».

2. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: «*e) affezioni da cecità bilaterale assoluta.*».

3. All'articolo 10, comma 3, prima del punto aggiungere: «*e del mezzo proprio di trasporto.*».

4. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, prima del punto aggiungere: «*o per l'uso del proprio mezzo di trasporto, con diritto al rimborso delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super, vigente nel periodo interessato, per ogni Km di percorrenza effettuata nel tragitto, calcolato sulle distanze ufficiali più brevi, tra il luogo di residenza e la sede di destinazione, fornite dall'ANAS o dall'ACI.*».

5. All'articolo 14, comma 1, la locuzione: «*cecità bilaterale assoluta e plurimutilati*» è sostituita dalla seguente locuzione: «*cecità bilaterale assoluta, plurimutilati e paraplegici.*».

6. All'articolo 24, comma 1, la locuzione «*ogni due anni*» è sostituita con la seguente locuzione: «*ogni anno.*».

**Art. 3**

*Modifiche all'allegato «B»*

1. Alla colonna 4, righe 1 e 2 dell'allegato «B», annesso alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, l'importo in euro di «43,93» è sostituito dall'importo in euro «46,50».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 novembre 2009

**Loiero**

**ERRATA CORRIGE**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 34

**Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria.**

Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009 parti I e II, per un refuso di stampa, invece dell'«**Art. 25 Controlli e verifiche**» veniva riprodotto erroneamente in successione l'«**Art. 1 Controlli e verifiche**».

**ERRATA CORRIGE**

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 15

**Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità e in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008.**

Pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009 parti I e II, per un refuso di stampa, invece dell'«**Art. 5 Sostegno agli orfani**» veniva riprodotto erroneamente in successione l'«**Art. 1 Sostegno agli orfani**».









## MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

*Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.*

*Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.*

*Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.*

*In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.*

*Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).*

*Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.*

*Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.*

*Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.*

#### **Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

#### **Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

#### **Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.